

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

30 NOV. 1999

ADDI' 30 NOV. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionelico	Vice Presidente	HERMANIX	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio-	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
ECNADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... CMISSIS

COSENTINO - DONATO - FEDERICO -

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N°

5693

OGGETTO: Atto di indirizzo - Graduatoria per l'inquadramento alla II qualifica funzionale dirigenziale in ottemperanza ai giudicati del T.A.R. e del Consiglio di Stato. D.G.R. n. 5604/98 - All. "C" - Retribuzione pensionabile dei dirigenti utilmente collocati.



OGGETTO: Atto di indirizzo - Graduatoria per l'inquadramento alla II qualifica funzionale dirigenziale in ottemperanza ai giudicati del T.A.R. e del Consiglio di Stato. D.G.R.n.5604/98 - All."C" - Retribuzione pensionabile dei dirigenti utilmente collocati .

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi;

VISTA la propria deliberazione n. 3702 che prevede che nel corso dell'anno la Giunta Regionale può adottare degli atti di indirizzo necessari per la realizzazione del programma annuale e per il raggiungimento degli obiettivi attribuiti da parte dei dirigenti responsabili della gestione;

VISTE le proprie deliberazioni n.3717/98, n.5604/98 e n.7747/98 relative alla nuova graduatoria per l'accesso alla II qualifica funzionale dirigenziale inerente al concorso bandito con L.R.n.6/85;

VISTA la nota INPDAP del 02.11.1999 di risposta al quesito del Settore 21 avente per oggetto: "Inquadramento nella II qualifica funzionale dirigenziale-Riformulazione graduatoria e inquadramento" nella parte riguardante "Funzionari che rimasero esclusi nel primo inquadramento" e che risultino vincitori dei ricorsi che hanno determinato la riformulazione della graduatoria, ma cessati dal servizio prima dell'inquadramento definitivo avvenuto con deliberazione del 27.10.1998;

CONSIDERATA la disponibilità dell'INPDAP di liquidare, in quest'ultimo caso, ai funzionari collocati in quiescenza, ed utilmente entrati nella graduatoria, la pensione sulla base delle retribuzioni dovute per la ex II qualifica funzionale dirigenziale, ponendo a carico della Regione Lazio l'onere della quota di concorso del relativo valore capitale per la maggiore pensione spettante;

RITENUTO di dover provvedere alla regolarizzazione contributiva nei termini di cui sopra che comporta un onere di circa 200 milioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

all'unanimità



DELIBERA

- di approvare quale atto di indirizzo quanto rappresentato in premessa;
- di far proprio il parere dell'INPDAP di cui in premessa che attribuisce l'onere della quota di concorso del relativo valore capitale per la maggiore pensione spettante al personale di cui all'allegato "C" della D.G.R.n.5604/98 ammontante a circa 200 milioni;
- di dare mandato al Dipartimento Risorse e Sistemi di emettere gli atti necessari alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell'INPDAP;
- con successivo atto si provvederà al relativo impegno di spesa;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127 del 15 maggio 1997.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



- 3 DIC. 1999


INPDAP

Direzione Centrale
Prestazioni Previdenziali

UFFICIO I
NORMATIVA -AA.GG.



Roma, li 02 NOV. 1999
Prot. nr. 898 del 29/7/1999



Alla Regione Lazio
Ass.to Risorse e Sistemi
Via R.R. Garibaldi nr.7
00145 ROMA

OGGETTO: Retribuzione pensionabile dei dirigenti della Regione Lazio.

In merito alla riformulazione della graduatoria per l'inquadramento alla 2^a qualifica dirigenziale adottata da codesta Regione in ottemperanza ai giudicati del T.A.R. e del Consiglio di Stato, si comunica che le norme che regolano il trattamento previdenziale degli iscritti alle Casse Pensioni degli ex IL.PP. ora gestite dall'INPDAP, non consentono di valutare in pensione maggiori retribuzioni percepite, che non abbiano poi comportato un inquadramento definitivo corrispondente alle effettive mansioni svolte.

Peraltro, questo INPDAP, in occasione della sentenza della Corte Costituzionale dell'8-9 gennaio 1996 nr. 1, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dei provvedimenti di inquadramento del personale impiegatizio, adottati dagli Enti in difformità delle disposizioni emanate con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/6/1983, nr. 347, si è espressa sull'argomento con circolare nr. 23 del 6/5/1997.

In quell'occasione venne stabilito che gli Enti datori di lavoro, anche nei casi di avvenuta cessazione dal servizio, dovevano rideterminare il trattamento di quiescenza sulla base del livello economico progressivo spettante in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata.

Al riguardo, anche il Ministero del Tesoro con nota nr. 217782 del 5/2/1997, aveva espresso l'avviso che la citata sentenza comportava "l'obbligo del reinquadramento nelle pregresse legittime qualifiche, oltre che nei confronti del personale in servizio, anche nei confronti del personale già collocato a riposo".

Poiché tale situazione, di difforni inquadramenti, si è nuovamente riproposta, questo Ufficio, visto il nuovo parere espresso dal Ministero del Tesoro - I.G.O.P. prot. 167468 del 3/8/1999, ritiene che il criterio di calcolo del trattamento di quiescenza spettante nei casi de quo, vada modificato nel modo seguente:

- I. Funzionari che hanno svolto le mansioni, ancorchè collocati a riposo prima del reinquadramento ed ancorchè risultati o meno vincitori del concorso, la pensione verrà determinata sulle retribuzioni effettivamente percepite, in quanto al momento titolati a svolgere le mansioni di loro competenza a seguito del primo inquadramento poi dichiarato illegittimo;

2. Funzionari che rimasero esclusi nel primo inquadramento, effettuato con deliberazione della Giunta Regionale nr. 6715/1987, che risultino vincitori dei ricorsi che hanno determinato la riformulazione della graduatoria, ma cessati dal servizio prima dell'inquadramento definitivo avvenuto con deliberazione del 27/10/1998, la pensione verrà liquidata sulle retribuzioni percepite in virtù della funzione svolta, e non anche sulla retribuzione fittiziamente ricostruita per l'inquadramento alla 2^a qualifica dirigenziale, trattandosi in effetti di funzioni mai svolte, che non hanno dato luogo alla corresponsione della corrispondente retribuzione ed in quanto mancante della relativa copertura contributiva.

Questo Istituto, tuttavia, è disponibile in quest'ultimo caso a liquidare il trattamento di quiescenza, in analogia a quanto avviene in occasione della concessione dei benefici ex Legge 336/1970 e delle scadenze contrattuali a regime, sulla base delle retribuzioni fittiziamente attribuite nel caso in cui codesta Regione, così come concordato verbalmente, si accolli l'onere della quota di concorso del relativo valore capitale per la maggiore pensione spettante.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di assenso.

IL DIRIGENTE GENERALE
(D. LUIGI MARCHIONE)